

La guida

di Antonio Scuglia

Ultimamente molti privati e aziende di Pisa e provincia sono stati raggiunti da un decreto ingiuntivo da società che dichiarano di aver acquistato i crediti dalle banche: queste società comprano crediti "in blocco" di vario tipo, ovvero derivanti da mutui, finanziamenti, carte di credito e/o conti correnti, non onorati. Le società autrici di questa cosiddetta "cartolarizzazione", però, al di là della prova della somma che richiedono, devono anche dimostrare che sono i legittimi titolari del preteso credito per i quali si tutelano giudizialmente.

Cosa bisogna controllare

È pertanto necessario verificare, di volta in volta, con particolare attenzione, se sussistano o meno i presupposti che consentano a queste società di agire validamente in giudizio.

E in questo ci soccorre l'avvocato Alberto Foggia, della delegazione pisana Adusbef, al quale stanno ricorrendo molti cittadini ed imprese.

Spiega il legale: «Per queste cessioni di credito "in blocco" – che trovano una apposita regolamentazione da parte della legge n. 130 del 30 aprile 1999 – vanno considerati alcuni aspetti di particolare importanza».

Ovvero: «Prima di tutto si deve verificare che la società che cura il recupero del credito sia iscritta all'apposito albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 Testo Unico Bancario e che il suo incarico risulti nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale; dopo di che bisogna assicurarsi che la procura rilasciata al soggetto incaricato del recupero si riferisca a crediti chiaramente identificabili; effettuato questo prioritario vaglio, va accertato il rispetto, da parte della cessionaria, degli obblighi che la stessa ha della pubblicità-notizia della cessione, sia della prova della titolarità del credito azionato». Infatti, secondo l'art. 58 del Testo Unico Bancario, la pubblicità-notizia della cessione del credito si realizza non solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche con l'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese.

Riguardo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, «ne va esaminato attentamente il contenuto – dice Foggia. – Questo perché solitamente accade che i crediti non siano affatto precisamente individuati, ma viene fatto riferimento genericamente ad un arco temporale perlopiù ampio ed a categorie di crediti (quali mutui, conti correnti eccetera) e talvolta viene indicato un link ad una pagina dove dovrebbero trovarsi una serie di sigle (cosiddetti Ndg) tra i quali anche quello che



Crediti bancari, molti decreti ingiuntivi a Pisa e provincia (foto archivio)

Cessione dei crediti bancari: diritti e tutele per i debitori

Molti decreti ingiuntivi stanno arrivando in questo periodo a Pisa e provincia. A inviarli società che li hanno acquistati in blocco. Non sempre sono validi



L'avvocato Foggia: una cosa è l'avviso della cessione e un'altra è la prova della sua esistenza

Necessario fare attenzione anche al capitale sociale di queste aziende, talvolta molto basso

corrisponde alla posizione del credito in quel momento azionato».

L'individuazione del credito in Gazzetta «è fondamentale perché solo in tal modo o mediante la produzione del contratto di cessione, la cessionaria può fornire la prova di essere titolare proprio del credito per cui ha agito. E infatti, come statuito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non fornisce la prova dell'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso della cessione ed un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto».

Gazzetta Ufficiale, occhio al link

È poi anche importante consultare il link spesso presente in Gazzetta. E questo perché capita non raramente di riscontrare che cliccando sul link vi sia il rimando ad una pagina inesistente (cosiddetta *not found*) oppure che riporti una serie sterminata di posizioni contrassegnate da meri codici Ndg senza quindi alcuno specifico riferimento al debitore. E attenzione, talvolta accanto al link in Gazzetta è anche indicato che la relativa pagina rimarrà attiva fino all'estinzione del credito ceduto e quindi se non trovata,

per stessa ammissione della Società (e quindi confessione), il credito ceduto sarebbe estinto. Oppure accade che il link al sito internet non consenta materialmente di verificare la cessione poiché è stato richiesto di inserire un codice che la parte non ha indicato.

Nemmeno – almeno a parere di taluni giudici di merito – potrebbe assolvere a comprovare la titolarità del credito, la dichiarazione unilaterale ex post effettuata dalla cedente.

Ed ancora, nessuna valenza può avere

la lista di posizioni asseritamente oggetto di cessione che in molte occasioni la cessionaria, col procedimento di ingiunzione o nella fase di merito a seguito di opposizione, produce, in quanto documentazione di formazione unilaterale predisposta dalla cessionaria stessa e talvolta neppure sottoscritta o comunque menzionata nella Gazzetta Ufficiale.

Ma loro sono solvibili?

Infine, l'avvocato Foggia consiglia di prestare particolare attenzione anche alla Società in sé che rivendica i crediti: «Differentemente da quanto si possa pensare, si tratta perlopiù di Srl con un capitale sociale di soli 10mila euro, con composizione di soci stranieri e nei cui confronti la possibilità di recupero, in caso di esito vittorioso della controversia, non è affatto scontata alla luce del limite posto dalla legge n. 130/1999, ovvero che i crediti oggetto di cessione costituiscono "patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli ammessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti"».



La pubblicazione è già in vendita

I diritti d'autore del libro di Alberto Foggia e altri delegati di Adusbef andranno in beneficenza

È già in vendita in tutte le librerie on line e su Amazon, e presso la Libreria Forense di Pisa, la pubblicazione in materia di cessione dei crediti bancari "Cessione dei crediti e tutele del debitore ceduto: eccezioni e criticità nella prassi processuale". Il volume – scritto dall'avvocato Alberto Foggia e da altri delegati di Adusbef (oltre che di Iusteam e Professionisti del Diritto) – offre un valido aiuto per difendersi dalle iniziative di banche e società finanziarie. Il lavoro, dopo una panoramica dell'istituto della cartolarizzazione del credito, illustra le varie ricadute sulle posizioni del cedente, cessionario e ceduto sotto il profilo della privacy e della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia. Il libro esamina poi nel dettaglio le varie criticità ed eccezioni della cartolarizzazione fornendo, attraverso un ampio panorama giurisprudenziale, le strade

che un attento cliente può percorrere per limitare i sicuri danni di una pessima e sperequata legislazione. Il volume non manca di esaminare le modalità di trasferimento del credito e la legittimazione del cessionario nel giudizio, come anche la possibilità da parte del cliente della banca di opporre dei controcrediti e la richiesta di consegna di documenti al cedente ed al cessionario. Chiude il lavoro un utilissimo formulario e un commento sulle proposte legislative in merito alle cessioni di crediti attualmente in discussione in Parlamento. In sintesi, si tratta di una risorsa preziosa per chiunque decidesse di comprendere meglio il complesso mondo della cartolarizzazione e voglia proteggersi in modo più consapevole dagli impatti che questa pratica può avere sul proprio patrimonio.

Adusbef, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario nacque nel maggio 1987. Ha sempre combattuto battaglie in difesa dei diritti dei cittadini in ogni settore consumerista con gli esclusivi contributi degli iscritti. L'Adusbef pisana può essere contattata presso l'avvocato Alberto Foggia: tel. 050.542786, fax 050.7911566, email foggiamerico@gmail.com. Una nota che lasciamo per ultima ma non è secondaria: i diritti d'autore del libro sono devoluti nella loro interezza alla Fondazione Tommasino Bacciotti che si occupa dello studio, cura, assistenza e informazione sui tumori cerebrali infantili.

A.Sc.